



Roma, Li 31 marzo 2020

**Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

#### **CHIARIMENTI SUL D.L. “CURA ITALIA”**

##### ***L’iter legislativo del Decreto “Cura Italia”***

Alla data 25 marzo 2020, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato esaminato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) per la sua conversione in legge. Il Presidente della Commissione ha ritenuto prioritario apportare miglioramenti puntuali al testo, mediante emendamenti, in considerazione della necessità di mantenersi entro le risorse stanziare. Nel medesimo giorno, la conversione in legge del decreto menzionato è stata vagliata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), in seguito dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa), 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

In data 26 marzo 2020, la conversione in legge del Decreto “Cura Italia” è stata sottoposta all’esame della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138, che ha approvato un parere non ostativo, contenente osservazioni sulle misure adottate con il decreto. In riferimento alle misure fiscali e più nello specifico all'articolo 65 del presente decreto, la Commissione permanente invita la Commissione di merito a valutare, alla luce del principio di eguaglianza e compatibilmente con le risorse disponibili, se non vi siano anche attività d'impresa svolte in immobili diversi da quelli di categoria C/1 che si trovino nelle stesse condizioni di queste ultime.

Alla stessa data, la 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha esaminato la conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, seguita dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni

ambientali), dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa), dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) e dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità).

### **1. Il voto nelle assemblee societarie: nuove modalità anti COVID-19**

L'art. 106 del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") ha posticipato il termine entro il quale convocare l'assemblea di bilancio (proroga di 180 giorni) e ha indicato delle modalità telematiche per svolgere le assemblee delle società per azioni, società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici.

Al di là delle disposizioni statutarie, le assemblee da convocare entro il 31 luglio possono svolgersi fisicamente - mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando assembramenti - o mediante mezzi di telecomunicazione, previo avviso di convocazione.

È possibile anche esercitare il diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza; nelle società a responsabilità limitata, l'espressione del voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

Nelle società quotate, per le assemblee ordinarie o straordinarie, è ammessa la designazione del rappresentante, *ex art. 135 undecies* del D.lgs. n.58 del 1998, a cui vengono affidate le deleghe di voto da parte dei soci, anche qualora lo statuto preveda diversamente. Inoltre, previo avviso di convocazione, l'assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato, a porte chiuse e senza la partecipazione attiva dei soci.

### **2. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**

L'art. 98 del Decreto "Cura Italia" modifica il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, disciplinato dall'art. 57 *bis* del d.l. n. 50 del 2017.

Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura del 30% del valore degli investimenti effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *online* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, nel limite di spesa stabilito dai regolamenti dell'Unione europea.

Alla misura potranno accedere i soggetti appena indicati, con la presentazione della specifica documentazione. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati e la comunicazione per l'accesso al credito di imposta devono essere presentate, dal 1° di settembre 2020 al 30 di settembre 2020, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatti salvi i termini ordinari (dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2020).

Nel secondo comma, l'art. 98 introduce modifiche al credito di imposta per le edicole, prevedendo, per l'anno 2020, un importo massimo dell'agevolazione pari a 4 mila euro in luogo di 2 mila per il 2019. In più, estende l'agevolazione anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

Infine, l'articolo in esame permette la parametrizzazione del credito agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento ad Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

### **3. Bonus 600: alcuni chiarimenti**

Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche da COVID-19, l'art. 27 del Decreto "Cura Italia" riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di collaborazione coordinata e continuativa attiva al medesimo giorno un *bonus* pari a 600 euro. Pertanto, i soggetti sopraindicati devono essere non solo titolari di partita IVA e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria, ma anche non percipienti pensioni.

L'INPS, tramite il messaggio n. 88 del 20 marzo 2020, ha inoltre esteso l'ambito applicativo di tale misura, riconoscendo l'accesso al *bonus* anche ai partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, comma 1 del Tuir.

Sorgono dei dubbi, invece, sulla possibilità di accesso alla misura agevolativa da parte degli amministratori di società per azioni o società a responsabilità limitata, che non svolgono un'attività sussumibile nel co.co.co. a parere della Cassazione (sentenza n. 1545 del 2017).

Infine, con la Circolare del 30 marzo 2020, n. 49, l'INPS ha meglio definito la cumulabilità ed incompatibilità del bonus con altre indennità. Non è possibile cumulare il *bonus* 600 euro con pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), con l'APE sociale o con l'assegno di invalidità.

È, tuttavia, ammessa la cumulabilità per i collaboratori coordinati e continuativi della misura in esame e della indennità di disoccupazione DIS-COLL; per i lavoratori stagionali nel settore turismo e negli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo è possibile accedere al *bonus*, anche se si è fruitori della disoccupazione NASpI.

Si ritiene possibile usufruire del *bonus* anche quando si ottengono borse lavoro, *stage* o tirocini professionali, nonché borse di studio o si effettuano prestazioni di lavoro occasionali per un valore non superiore a 5 mila euro annui.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

### **1. Territorialità della prestazione di logistica integrata ai fini IVA**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 96 del 27 marzo 2020, ha fornito chiarimenti in materia di territorialità IVA delle prestazioni di logistica integrata.

Per i servizi immobiliari, non si applica la disciplina ordinaria della territorialità secondo cui l'imposta è dovuta nello Stato del committente o del prestatore (soggetto passivo), ma piuttosto trova applicazione la regola secondo cui l'IVA è dovuta allo Stato in cui è ubicato l'immobile. Pertanto, le prestazioni di servizi relative ai beni immobili –

come per esempio la perizia o il servizio di agenzia – sono considerate effettuate nel territorio dello Stato in cui si trova l’immobile.

È necessario, però, che il servizio relativo al bene immobile sia strettamente connesso con un bene immobile determinato, che sia elemento costitutivo del servizio. Il bene immobile deve essere essenziale per lo svolgimento della prestazione ed indispensabile alla riuscita del servizio.

## NOVITÀ IN MATERIA DI IMPRESA 4.0

### 1. *Patent box* e la sua sospensione

L’art. 67 del Decreto “Cura Italia” ha introdotto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Non fa menzione, invece, delle procedure di accordo preventivo Apa, di rettifica unilaterale in diminuzione del reddito (*ex* articolo 31-*quater* del d.P.R. 600/1973) e di *patent box*, non esaminati nemmeno dalla Circolare 4/E del 2020 che mira a fornire chiarimenti sull’articolo in esame.

La circolare summenzionata si limita solo a sospendere tutti i termini, entro cui i contribuenti devono adempiere fino al 31 maggio 2020, rimanendo dubbia l’applicazione dell’art. 67 alle procedure non menzionate.

Con la Circolare 7/E del 2020, l’Amministrazione finanziaria elimina ogni dubbio, estendendo la sospensione dei termini, *ex* art. 67 del Decreto “Cura Italia”, anche alle istanze relative alle procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del *patent box*.

## NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

### 1. *Bonus baby-sitter* per i lavoratori

Il Decreto “Cura Italia” introduce il *bonus baby-sitter*, con un importo limite pari a 600 euro per l’acquisto di servizi di *baby-sitting*, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo, da parte dei genitori dipendenti nel settore privato, degli iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi.

Lo stesso beneficio è esteso anche ai lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e al personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell'emergenza COVID-19, nella misura massima di 1000 euro. La misura si estende anche ai genitori adottivi o affidatari, se il bambino sia entrato nel nucleo familiare alla data del 5 marzo 2020.

Il *bonus* in esame non può essere concesso cumulativamente con il congedo parentale da 15 giorni, introdotto dal Decreto “Cura Italia”, o con il congedo parentale ordinario concesso al lavoratore dipendente nel periodo in cui è stata disposta la chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica COVID-19. Il *bonus* può essere riconosciuto solo quando il congedo non sia stato erogato nemmeno a favore dell’altro genitore della medesima famiglia.

I genitori lavoratori, al fine di ottenere l'agevolazione per i servizi di *baby-sitting*, non devono beneficiare di altre misure di sostegno al reddito, come la cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegno fondi di solidarietà o Naspi.

Le domande dovranno essere presentate secondo la procedura e i requisiti INPS, contenuti nelle Circolari INPS 44/2020 e 45/2020. Le domande si possono presentare tramite il sito istituzionale INPS o mediante i patronati e vengono accettate in ordine di arrivo.

## **2. Permessi per i beneficiari della legge 104/1992**

Con la Circolare n. 45 del 2020, l'INPS ha fornito chiarimenti sull'art. 24 del D.l. n. 18 del 2020 che riconosce dodici giorni in più di permessi (che si aggiungono ai 3 giorni ordinari), usufruibili tra marzo e aprile, ai lavoratori con disabilità e ai familiari che assistono un figlio o un parente disabile.

I permessi possono essere utilizzati anche frazionatamente, utilizzando solo alcune ore.

## **3. Sospensione dei premi INAIL**

La Circolare INAIL n. 11 del 2020 ha fornito delucidazioni sul d.l. 18/2020 in materia di sospensione degli adempimenti e versamenti dei premi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

La sospensione dei termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi è prevista fino al 30 giugno 2020 e sono prorogati al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti, ricompresi quelli dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono il 16 marzo.

L'INAIL, inoltre, spiega l'art. 61 del Decreto "Cura Italia", che sospende fino al 30 aprile i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per determinati soggetti elencati dal medesimo articolo. Inoltre, la nota INAIL chiarisce la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio, derivanti dalle cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione. I versamenti devono avvenire in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

## **4. Circolare INPS n. 47 del 2020: cassa integrazione in deroga**

La circolare INPS 28 marzo 2020 n. 47 tenta di spiegare l'art. 22 del Decreto "Cura Italia", in materia di cassa integrazione in deroga.

L'INPS chiarisce che l'accesso alla cassa integrazione in deroga sia subordinato alla stipulazione di un accordo aziendale da parte del datore di lavoro, con più di 5 lavoratori dipendenti, oltre l'accordo quadro regionale tra la Regione e i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Non è necessario il raggiungimento dell'accordo, dal momento che decorsi tre giorni dalla informativa al proprio personale, la procedura si considera perfezionata e, pertanto, il datore di lavoro può presentare domanda.

Per le aziende multi-localizzate, si ammette la possibilità di presentare una sola domanda al Ministero del Lavoro, quando il datore di lavoro possiede unità produttive con più di 50 dipendenti in 5 o più regioni o province autonome nel territorio dello Stato.

## **ALTRE NOVITÀ**

### **1. Rinvio l'invio dei modelli *Intrastat***

L'art. 62 del Decreto "Cura Italia" sospende gli adempimenti tributari diversi dalla presentazione della dichiarazione precompilata, che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

A seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Dogane del 20 marzo 2020, la sospensione dei termini ricomprende anche la presentazione dei modelli *Intrastat*, che possono essere presentati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni. I contribuenti, comunque, potranno inviare i modelli *Intrastat* anche precedentemente alla data di scadenza, su base volontaria.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**Studio ACTA**

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**